



Foglio informativo su

SCONTO FINANZIARIO

aggiornato al 1° agosto 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

2.1 Struttura e funzione economica

Lo sconto finanziario è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di uno o più effetti emessi direttamente dal cedente a favore della Banca che, per dar corso all'operazione, può chiedere eventuali garanzie (ad esempio, l'avallo degli effetti).

Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Tasso dare annuo	non superiore al 10,00%
Tasso di mora	non superiore al 13,50%
Modalità di calcolo degli interessi	anno civile (365 gg.)

Il tasso annuo effettivo globale MEDIO praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nella apposita tabella affissa in ciascuna filiale della banca per la categoria di operazioni "**Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati da banche**"

Giorni Banca (numero di giorni sommati alla scadenza degli effetti indicati in distinta)

• effetti a scadenza pagabili su piazza	5
• effetti a scadenza pagabili fuori piazza	10

SPESE E ONERI **euro**

Spese per accettazione distinta	0,00
Commissione d'incasso per ogni effetto	
• pagabile su piazza	1,00
• pagabile fuori piazza	2,58
Spese per richiamo/ritiro, variazione e proroga effetto	
• pagabile su piazza	2,94
• pagabile fuori piazza	7,75
Spese per effetto insoluto	
• pagabile su piazza	5,16
• pagabile fuori piazza	5,16
Spese per comunicazioni periodiche	2,00
Spese d'istruttoria e/o rinnovo fido:	
▪ fino a euro 10.000	25,00
▪ fino a euro 25.000	50,00
▪ fino a euro 50.000	100,00
▪ fino a euro 100.000	150,00
▪ fino a euro 200.000	250,00
▪ fino a euro 500.000	350,00
▪ oltre euro 500.000	500,00

Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Modalità di presentazione e termini di pagamento: La parte finanziata si impegna a presentare gli effetti da scontare utilizzando le apposite distinte predisposte dalla banca, sottoscritte da soggetto autorizzato e a pagare gli effetti alle singole scadenze.

Accreditamento delle somme anticipate: In caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, l'accreditamento delle somme sul conto della parte finanziata avverrà entro il 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di presentazione degli effetti.

Termine per il rimborso da parte del cliente degli effetti scontati e non pagati: La parte finanziata si impegna a rimborsare alla banca, entro 5 giorni dalla richiesta, l'importo degli effetti scontati e risultati impagati, salva la facoltà per la banca stessa di addebitare immediatamente, in presenza di provvista, il conto del cedente.

Decadenza dal beneficio del termine: In caso di riduzione dell'affidamento per diminuzione del valore degli effetti scontati, qualora il cedente non provveda, entro 15 giorni dalla richiesta della banca, a presentare altri effetti o ulteriori forme di garanzia ad integrazione dell'ammontare degli effetti scontati, decade dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. ed è tenuto a rimborsare immediatamente le somme ricevute dalla banca a titolo di sconto relative agli effetti non ancora scaduti.

Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni: Tutte le obbligazioni della parte finanziata verso la banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per i suoi eredi e gli aventi causa a qualsiasi titolo.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare i prezzi e ogni altra condizione applicati al rapporto, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Recesso: La parte finanziata ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, contro pagamento dell'importo facciale degli effetti non ancora rimborsati nonché delle spese e commissioni accessorie. La banca rimborserà alla parte finanziata la quota di interessi relativa al periodo intercorrente dalla data del recesso a quella della scadenza degli effetti non ancora scaduti.

Rinvio a norme contrattuali: Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto si intende regolato dalle norme relative ai servizi di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni negoziati sull'Italia e sull'estero riportate sul contratto di conto corrente di corrispondenza già sottoscritto dalla parte finanziata.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa
Tasso di interesse di mora	ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente
Numeri dare	prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data di scadenza dell'effetto o altra successiva, come indicata innanzi con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi
Istruttoria:	analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento
innovo	sostituzione di effetto cambiario con altro a scadenza successiva